

Tra

la Delegazione di parte pubblica costituita ex art. 8, comma 4, del CCNL del personale del comparto del 21.05.2018 e dell'articolo 6 del contratto collettivo aziendale del 29.12.2009, come da decreto del Direttore Generale n. 61 dd. 19.06.2018

e

la Delegazione sindacale del comparto costituita ex art. 8, comma 3, del CCNL sopra indicato e dell'articolo 6 del contratto collettivo aziendale del 29.12.2009

viene stipulato il seguente

**ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO**  
ex art. 40, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001 novellato  
e relative vigenti disposizioni contrattuali nazionali

avente ad oggetto

**COSTITUZIONE E CRITERI DI UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI DEL COMPARTO  
ANNO 2018 E ANNO 2019**

|   |   |
|---|---|
|  | <b>ARPA FVG</b><br><b>SEDE CENTRALE PALMANOVA</b> |
| Protocollo n° <b>0011345 - A</b> del<br><b>04/04/2019</b>                           |   |
| Ufficio   | GRU   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente<br>del Friuli Venezia Giulia<br><b>DIREZIONE CENTRALE</b> |                      |
| Data di arrivo  | <b>U 4 APR. 2019</b> |
| Prot. n.  |                      |
| di data   |                      |

Certificato dal Collegio dei Revisori in data 04.04.2019

ATTESO che a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL dd. 21.05.2018, i fondi risultano disciplinati dal Titolo VIII Trattamento economico, Capo II, ed in particolare dai seguenti articoli:

- Art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi
- Art. 81 Fondo premialità e fasce

PREMESSO che:

- il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, il d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, il d.lgs. 1 agosto 2011 n. 141 e il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche in legge 7 agosto 2012 n. 135, la legge 07.08.2015, n. 124 e il d.lgs. 25.05.2017, n. 74 e n. 75 contengono disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, oltre ad innovare la materia della contrattazione integrativa;
- con decreto legge n. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono state adottate misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica che comportano ricadute nelle modalità di costituzione e gestione dei fondi contrattuali;
- le predette disposizioni legislative sono state oggetto di interpretazione da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con nota prot. 15361 del 31 dicembre 2010, nonché del Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- con D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, in riferimento al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, è stata introdotta la proroga dei vincoli e delle regole introdotte dalla normativa sopra richiamata in materia di fondi contrattuali, automatismi stipendiali e progressioni economiche fino al 31 dicembre 2014, termine non ulteriormente prorogato dalla cd. legge di stabilità per l'anno 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014;
- con legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 456, è stato aggiunto in fine all'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 il seguente periodo: «a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»;
- con deliberazione del Direttore generale n. 66 dell'8.06.2015, è stato adottato il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1331 del 03.07.2015;
- con delibera della Giunta regionale n. 2393 del 14 dicembre 2018 sono state approvate le Linee di indirizzo per la programmazione 2019-2021 di ARPA;
- con Decreto del Direttore generale n. 147 del 28.12.2018, di approvazione del programma annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 e del bilancio preventivo annuale 2019 e triennale 2019-2021, sono stati determinati a preventivo per l'anno 2019, anche in attuazione delle indicazioni regionali contenute nei citati documenti di programmazione, i fondi contrattuali agenziali, conformemente a quanto disposto dalla richiamata legge 122/2010 e circolari interpretative del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- con decreto del Direttore generale n. 6 dd. 31.01.2019 è stato approvato il Piano della Performance annuale 2019 e triennale 2019-2021 contenente anche l'esposizione degli obiettivi agenziali da realizzarsi nel corso dell'anno 2019 ed in parte correlati alle premialità del sistema incentivante in essere;
- che il citato d.lgs. 25.05.2017, n. 75, in attuazione della delega di cui alla legge 07.08.2015, n. 124, all'art. 23, c. 2, ha stabilito che: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato(..);"*

Le parti danno atto che i fondi, come rappresentati nel presente Accordo integrativo aziendale sono costituiti per l'anno 2018 e 2019 secondo i criteri dei nuovi fondi contrattuali previsti dal citato CCNL dd. 21.05.2018, Titolo VIII

Trattamento economico, Capo II (artt. 80 e ss) e complessivamente rispettano il limite stabilito dal D. Lgs. 75/2017 art. 23 comma 2.

Gli importi indicati di costituzione ed utilizzo dei fondi preventivo anno 2018 e 2019 sono da intendersi al netto degli oneri.

|  |
|--|
| <b>Fondo condizioni di lavoro e incarichi</b><br><b>Art. 80 CCNL 2016-2018 Comparto sanità</b> |
|--|

|   | 2018              | 2019              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>   |                   |                   |
| Risorse fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno  | 218.170,00        | 197.090,63        |
| Risorse indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e di funzione di coordinamento  | 177.909,01        | 222.245,00        |
| Risorse dell'ex "fondo qualificazione" al netto delle risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive e delle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e di funzione di coordinamento di cui sopra indicate | 254.807,49        | 231.550,87        |
| <b>A Totale risorse fisse</b>   | <b>650.886,50</b> | <b>650.886,50</b> |
| <b>Incrementi stabili</b>   |                   |                   |
| Importo di € 91,00 per le unità in servizio al 31.12.2015. A decorrere dal 31.12.2018 _ a valere sul bilancio   | 0,00              | 27.755,00         |
| Importo derivante dalle RIA del personale cessato a partire dal 2018. Aumento stabile del fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio   | 0,00              | 12.805,78         |
| <b>Incrementi variabili</b>   |                   |                   |
| Quota annuale di risorse ai sensi dell'art. 81 comma 6 lett. b)   | 0,00              | 0,00              |
| <b>B TOTALE INCREMENTI</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40.560,78</b>  |
| <b>TOTALE FONDO (A+B)</b>   | <b>650.886,50</b> | <b>691.447,28</b> |
| <b>D DETRAZIONI ASSENZE EX ART. 71 DL. 112/2008 CONV. L. 133/2008</b>   | <b>878,58</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALE FONDO NETTO (A+B-D)</b>   | <b>650.007,92</b> | <b>691.447,28</b> |

|  |
|--|
| <b>Fondo premialità e fasce</b><br><b>Art. 81 CCNL 2016-2018 Comparto sanità</b> |
|--|

|   | 2018                | 2019                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>   |                     |                     |
| Risorse destinate alle fasce retributive dell'ex "fondo qualificazione"   | 849.364,50          | 888.424,88          |
| Risorse stabili dell'ex "fondo produttività collettiva"   | 1.123.905,31        | 1.084.844,93        |
| <b>A Totale risorse fisse</b>   | <b>1.973.269,81</b> | <b>1.973.269,81</b> |
| <b>Incrementi stabili</b>   |                     |                     |
| Importo aumento delta fasce art.. 76 CCNL 21.05.2018_importo non soggetto al limite art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017_a valere sul bilancio  | 23.529,08           | 23.529,08           |
| <b>Incrementi variabili</b>   |                     |                     |
| Risorse art. 38 comma 4 lett. b) CCNL 07.04.1999_destinazione utili entro 1% monte salari 2001_Strategica   | 55.472,19           | 55.472,19           |
| Risorse art. 38 comma 5 CCNL 07.04.1999 come modificato dall'art. 33 comma 1 CCNL 19.04.2004_Risorse Aggiuntive Regionali   | 100.000,00          | 0,00                |
| Risorse art. 38 comma 5 CCNL 07.04.1999 come modificato dall'art. 33 comma 1 CCNL 19.04.2004_Risorse Aggiuntive Regionali _ residuo anno 2017   | 3.620,00            | 0,00                |
| Risorse art. 43 Legge 449/1997_Prestazioni aggiuntive   | 713,02              | 0,00                |
| Risorse che prevedono specifici trattamenti economici coerenti con il presente fondo (tra cui art. 113 D. Lgs. 50/2016)_importo non soggetto al limite art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017           | 0,00                | 0,00                |
| Risorse che prevedono specifici trattamenti economici coerenti con il presente fondo _incentivo avvocato a destinazione vincolata_importo non soggetto al limite art. 23 c 2 D.Lgs. 75/2017 | 0,00                | 6.615,00            |
| Importo ratei RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente   | 1.821,37            | 7.126,64            |
| Incentivi a progetto (MS o altro) a destinazione vincolata  | 12.071,75           | 0,00                |
| Residui art. 80_anno 2018   | 0,00                | 0,00                |
| Residui art. 81_anno 2018   | 0,00                | 0,00                |
| <b>B TOTALE INCREMENTI</b>  | <b>197.227,41</b>   | <b>92.742,91</b>    |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE FONDO (A+B)</b>                | <b>2.170.497,22</b> | <b>2.066.012,72</b> |
| C RISPETTO LIMITE ART. 23 D.LGS. 75/2017 | 713,02              | 0,00                |
| <b>TOTALE FONDO NETTO (A+B-C)</b>        | <b>2.169.784,18</b> | <b>2.066.012,72</b> |

Le parti stabiliscono che a valere per l'anno 2019 l'importo non liquidabile di € 18.111,05 ai fini del rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 sarà a carico del fondo art. 80 alla voce "Risorse fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno".

Le parti danno atto che:

- la somma di € 81.306,19 dovuta a titolo di "indennità di qualificazione 13a" confluita nel 2018 nel nuovo "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" art. 80, essendo per sua natura una voce di costo derivante dalle fasce retributive, deve intendersi invece di pertinenza del "Fondo premialità e fasce" art. 81.

- ai sensi dell'art. 80, il fondo è stabilmente incrementato delle somme indicate al comma 3, tra le quali anche dell'importo di cui alla lett c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018, il cui l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. Ciò stante, la somma di € 12.805,70 relativa alle RIA 2019, essendo un incremento stabile del fondo, costituisce una voce fissa del fondo art. 80 anche per gli anni successivi al 2019.

- il residuo del fondo art. 80 anno 2018 andrà a incrementare il fondo art. 81 dell'anno 2019.

- l'importo di € 713,02 delle risorse art. 43 Legge 449/1997 è stato determinato secondo il criterio generale pattuito con i precedenti accordi del 4 giugno 2013 del comparto e della dirigenza S.P.T.A in materia di fondi contrattuali. Nell'anno 2018, giusto regolamento adottato con deliberazione del Direttore generale n. 138 del 1 luglio 2011, sono stati accantonati complessivi € 713,02 nel fondo indistinto del 5% come da prospetto sotto riportato:

| mese di liquidazione | n. comm | oggetto  | fondo 5%      | unità comparto | unità dirigenza | NOTE      | comparto      | dirigenza    |
|----------------------|---------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|
| nov-18               | 04-2014 | CO.S.IN.T. - monitoraggio biologico del Rio Barn | 300,00        | 6              | 1               | liquidate | 257,14        | 42,86        |
| mag-18               | 11-2014 | Regione FVG - dragaggio canali prospicienti Mar  | 205,99        | 19             | 1               | liquidate | 195,69        | 10,30        |
| mag-18               | 12-2014 | Regione FVG - dragaggio canali Cialisia e Barba  | 269,82        | 27             | 1               | liquidate | 260,18        | 9,64         |
| <b>totale</b>        |         |  | <b>775,81</b> |                |                 |           | <b>713,02</b> | <b>62,79</b> |

Dall'applicazione del predetto criterio risulta pertanto la seguente ripartizione:

| Comparto        | Dirigenza      |
|-----------------|----------------|
| <b>€ 713,02</b> | <b>€ 62,79</b> |

Le parti concordano:

- di avviare la procedura per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01.01.2019, nel limite del 50% della platea dei partecipanti, applicando i medesimi criteri di cui all'Accordo integrativo dd. 14.08.2015 e al Verbale della riunione tecnica con delegati RSU prot. 42644 dd. 17.12.2015, debitamente riferiti all'anno 2019, con le seguenti modifiche e precisazioni:
- quale requisito di ammissione si considera il possesso di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi senza soluzione di continuità presso le pubbliche amministrazioni alla data di decorrenza della progressione prevista. Coloro che hanno conseguito la fascia nell'anno 2018 non partecipano alle progressioni nell'anno 2019;
- la valutazione deve essere effettuata entro il 30.11.2019 sulla base di valutazione effettuata con la scheda di valutazione individuale dei comportamenti organizzativi e della performance quali-quantitativa individuale conseguiti nell'anno 2019 e tenuto conto di quelli conseguiti nel 2018;
- la valutazione è effettuata da parte del dirigente di diretta assegnazione al 01.01.2019 coadiuvato da due dirigenti scelti dall'Agenzia ed eventualmente di concerto del dirigente della diversa struttura presso cui il lavoratore presta parzialmente o per intero la propria opera qualora non già ricompreso tra i dirigenti di cui sopra scelti dall'agenzia.
- i periodi di aspettativa sono considerati utili solo nel caso in cui la legge o i CCNL prevedano siano calcolati ai fini dell'anzianità di servizio e purché sussista il requisito della valutazione per attività effettivamente svolte nell'anno 2019;
- che la valutazione dei criteri e delle risorse economiche disponibili per l'effettuazione delle progressioni economiche anche per l'anno 2020 verrà effettuata tenuto conto della capienza del relativo fondo a consuntivo e delle disposizioni di cui al CCNL comparto sanità 2016-2018.

Le parti concordano di elevare, ai sensi dell'art. 8 comma 5 lett. m) del nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018 l'indennità di lavoro notturno, con onere a carico dell'art. 80, e di stabilirne l'importo complessivo in € 10,00 l'ora per le prime 3 ore dalle ore 22:00 alle ore 06:00. Per le ore successive trova applicazione l'art. 86 comma 12 del CCNL 2016-2018.

Le parti concordano che i seguenti progetti:

- Buongiorno Regione
- Monitoraggio rumore al di fuori dall'orario di servizio
- Monitoraggio qualità dell'aria al di fuori dall'orario di servizio

sono valorizzati con le RAR.

Le parti concordano che i titolari di Posizione organizzativa/Incarichi di funzione coinvolti nei progetti valorizzati con le RAR, che afferiscono alle attività ai medesimi assegnate:

- non accedono, salvo casi particolari, alla produttività valorizzata con le RAR;
- qualora dovessero essere incaricati nei predetti ruoli successivamente all'inizio delle attività relative ai progetti sopra indicati, la quota spettante verrà liquidata in proporzione al periodo precedente all'incarico stesso.

Le parti danno atto che ai dipendenti che operano per i Corsi di Laurea Sanitari si applicano le intese già previste per la sanità. Il costo di detto personale non ha incidenza sui fondi contrattuali di ARPA in quanto è previsto il rimborso diretto da parte della Direzione centrale Salute.

Le parti danno atto che sono in definizione i criteri di differenziazione del premio individuale di cui all'art. 82.

Le parti concordano che le disposizioni di cui al CCIA del 2009 non espressamente modificate e compatibili con il nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018 e con le disposizioni nazionali nel contempo intervenute, devono ritenersi confermate nelle more della sottoscrizione del nuovo CCIA.

Letto come sopra e sottoscritto.


Palmanova, 03042019

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente

Direttore generale ff, dott.ssa Anna Toro

Direttore Tecnico-Scientifico, ing. Franco Sturzi



DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

RSU




FSI



CISL FP



UIL FPL



CGIL FP



**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
SULLA COSTITUZIONE E CRITERI DI UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI DEL  
COMPARTO ANNO 2018 E ANNO 2019**

**PREMESSO CHE:**

- in data 31.10.2018 per il personale del comparto è stato raggiunto l'accordo per l'utilizzo dei Fondi contrattuali per l'anno 2018, costituiti ai sensi degli artt. 80 e ss del nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018;
- in data 03.04.2019 per il personale del comparto è stato raggiunto l'accordo per la costituzione e criteri di utilizzo dei Fondi contrattuali anno 2018 ed anno 2019, costituiti ai sensi degli artt. 80 e ss del nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018;
- nella determinazione dei Fondi come sopra descritti, l'Agenzia ha rispettato il dettato:
  - o dell'art. 9 del D. Lgs. 31.05.2010 n. 78 per quanto riguarda i vincoli 2010-2014;
  - o della L. 147 del 27.12.2013 art. 1 c. 456, per quanto riguarda la stabilizzazione delle decurtazioni;
  - o del D. Lgs. 75/2017, in particolare l'art. 23 c. 2, ai sensi del quale: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;
- l'Agenzia ha altresì tenuto conto:
  - della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, n. 40/2018/PAR, con la quale è stato chiarito che le Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) devono ritenersi escluse dall'applicazione dei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, fermo restando l'obbligo di rispettare i vincoli di rendicontazione delle risorse assegnate e di verificare la ricaduta in termini di miglioramento dell'efficacia ed efficienza delle prestazioni dell'Agenzia;
  - della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2018/QMIG dd. 9.10.2018 che ha stabilito il principio di diritto, in quanto tale applicabile anche al CCNL comparto sanità, in forza del quale *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a*

*livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".*

- la somma complessivamente determinata è coerente con le previsioni indicate nel bilancio di previsione.

**PRESO ALTRESI' ATTO CHE:**

- l'adozione dello stesso è subordinato al parere favorevole dello scrivente Collegio, con obbligo delle parti di riconvocarsi per addivenire ad un accordo nel rispetto delle eventuali prescrizioni formulate dall'Organo di Controllo.

Tutto ciò premesso, richiamate le considerazioni tutte svolte nel corso dell'accesso di data odierna, come riportate nel relativo verbale, ed effettuate le necessarie verifiche, il Collegio dei Revisori dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

per la costituzione e criteri di utilizzo dei Fondi contrattuali anno 2018 e anno 2019 per l'area del comparto, di cui in premessa, nella misura in cui dal contratto integrativo non derivino costi incompatibili con i vincoli di bilancio dell'Agenzia.

Palmanova, li 04 aprile 2019

prof. Maurizio Fanni

dott. Andrea Bressan

dott. avv. Francesco Ribetti

Presidente

Componente

Componente

